

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3886

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(CALENDA)**

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**(GALLETTI)**

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

*Presentato il 9 giugno 2016*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, il cui contenuto è di seguito illustrato.

*Articolo 1.* — Con le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge si interviene sulle norme dedicate al procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e

sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria che, come è noto, è stato avviato nello scorso mese di gennaio.

Si tratta di norme tecniche di carattere interpretativo o di disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali facenti capo alle predette imprese, come delineato dalle norme vigenti, valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, introducendo disposizioni che nel

loro insieme tendono a fornire un quadro di maggiori certezze agli investitori e infine contribuendo a definire un contesto regolatorio volto a favorire un esito della gara caratterizzato da discontinuità rispetto all'impresa cessionaria; ciò è conforme ai principi e agli indirizzi dell'ordinamento dell'Unione europea, recentemente ribaditi dalla Commissione europea proprio con riferimento alla gara in corso.

Il comma 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

In particolare:

a) si provvede alla modifica del comma 3 – che dispone l'erogazione all'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di euro 300 milioni per far fronte alle indifferibili esigenze finanziarie del Gruppo medesimo – prevedendo che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione è posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché a carico del soggetto aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, come previsto dal testo originario della norma. La disposizione, che con la modifica introdotta accentua ulteriormente la discontinuità economica tra l'amministrazione straordinaria e il soggetto aggiudicatario che sarà individuato al perfezionamento dell'operazione di trasferimento, prevede che la restituzione dell'importo erogato abbia luogo entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, antepo-  
nendolo agli altri debiti della procedura;

b) viene riformulato (con i nuovi commi 8, 8.1, 8.2 e 8.3) il comma 8 dell'articolo 1, con il quale è disciplinato il procedimento per la definizione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 marzo 2014, eventual-

mente proposte dall'aggiudicatario della gara – attualmente in corso – per il trasferimento a terzi del complesso aziendale ILVA. I Commissari straordinari conformeranno le procedure in corso alle modifiche introdotte con il decreto-legge, garantendo piena trasparenza e parità di trattamento ai partecipanti alla gara.

Con le modifiche introdotte, la valutazione delle proposte di modifica al predetto Piano viene anticipata rispetto al momento dell'aggiudicazione e inserita, quale fase endoprocedimentale della gara, assumendo a presupposto dell'aggiudicazione. Tale anticipata verifica è coerente con la centralità del tema ambientale nell'ambito della procedura relativa alle imprese del Gruppo ILVA e risponde all'esigenza di concludere positivamente la gara in corso, eliminando, per quanto possibile, le incertezze che potrebbero scoraggiare gli investitori dal partecipare alla gara e contemporaneamente evitando il rischio che, a distanza di diversi mesi dall'aggiudicazione della procedura, vengano meno i presupposti necessari per dare corso all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali. Pertanto si è previsto un diverso *iter* procedimentale che si avvia, preliminarmente ad ogni altra valutazione, al momento della presentazione delle offerte e si esplica attraverso un subprocedimento articolato nelle seguenti fasi:

1) la presentazione da parte degli offerenti, in sede di offerta, delle proposte di modifica al piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 marzo 2014 con i relativi cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, di non oltre diciotto mesi, del termine (30 giugno 2017) di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

2) una fase di verifica dell'apprezzabilità delle predette proposte di modifica del Piano del 2014, dal punto di vista della tutela ambientale, eseguita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, che si avvale di un comitato di esperti;

3) la conseguente eventuale individuazione dei necessari interventi correttivi e integrativi;

4) l'adeguamento delle offerte da parte degli interessati.

Esaurita tale fase, il procedimento di gara riprende (comma 8.1) con l'individuazione dell'aggiudicatario, l'espletamento della consultazione pubblica e la definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Comitato di esperti di cui al comma 8.2 – per l'approvazione delle modifiche del Piano ambientale proposte dall'aggiudicatario. In conseguenza della diversa articolazione del procedimento, come sopra delineata, si stabilisce, a parziale modifica di quanto disposto dalla legge Marzano (la quale, nel prevedere l'individuazione dell'acquirente a trattativa privata, dispone che il canone di affitto e il prezzo di cessione siano pari, nel minimo, a quello risultante da una perizia appositamente redatta da un esperto indipendente), che la valutazione dell'esperto indipendente intervenga nei trenta giorni successivi alla presentazione delle offerte definitive e consista in una relazione sulla compatibilità delle predette offerte con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei relativi piani. È previsto, in particolare, che la relazione dell'esperto valuti la sostenibilità finanziaria delle offerte, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. È evidente infatti che nel contesto in esame, caratterizzato dalla previa valutazione della conformità ambientale dei piani degli offerenti e dal successivo adeguamento delle offerte e indirizzato inoltre ad un esito di discontinuità produttiva, si determinerà una necessaria asimmetria tra l'azienda nel suo attuale assetto e nei suoi

piani industriali e il contenuto delle offerte e dei relativi piani che saranno presentati dagli investitori; per conseguenza, la predeterminazione di un valore di mercato del complesso dei beni oggetto del procedimento di gara non potrebbe costituire neanche un valore di riferimento idoneo alla valutazione, rischiando anzi di assumere connotazioni anticoncorrenziali. È peraltro da sottolineare che la corretta identificazione del valore di mercato dei beni è assicurata dal presidio costituito dal procedimento di vendita previsto dalla legge, procedimento aperto al mercato e – per motivi di compatibilità con le normative europee – improntato e finalizzato alla discontinuità rispetto agli assetti produttivi dell'impresa cedente. In tal senso si segnala che, con recente sentenza delle sezioni unite n. 23894 del 24 novembre 2015, la Corte di cassazione ha chiarito, con riferimento alla vendita di azienda in amministrazione straordinaria, che « il prezzo a cui l'azienda viene ceduta non deriva dal valore a cui lo stesso è stato stimato, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell'interesse manifestato dai potenziali acquirenti e dalle offerte di prezzo da questi avanzate ». È da sottolineare, infine, che la norma qui illustrata valorizza comunque la funzione dell'esperto previsto dal citato articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, assicurando che un soggetto terzo e indipendente valuti la compatibilità delle predette offerte con i criteri di mercato e la sostenibilità finanziaria delle stesse e dei piani prodotti, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'offerente in relazione al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione.

Con il comma 8.2 sono disciplinate le modalità di nomina, organizzazione e funzionamento del Comitato di esperti – nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici – ai fini della valutazione delle

modifiche e integrazioni al Piano ambientale proposte dagli offerenti.

Il comma 8.3, infine, ha la finalità di evitare l'applicazione dell'onere reale e del connesso privilegio immobiliare speciale di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai complessi aziendali trasferiti secondo le procedure richiamate nel comma medesimo. Infatti, secondo il predetto articolo 253, in caso di inottemperanza agli obblighi di bonifica da parte del responsabile dell'inquinamento e di conseguente esecuzione d'ufficio delle bonifiche da parte della pubblica amministrazione, quest'ultima per il recupero dei costi può rivalersi: *a)* contro il responsabile dell'inquinamento; *b)* se il responsabile è ignoto o l'azione contro di esso è impossibile o infruttuosa, contro il proprietario incolpevole degli immobili, nei limiti del loro valore di mercato determinato a seguito delle bonifiche. Al fine di evitare l'applicazione di tale onere reale e privilegio immobiliare speciale ai beni trasferiti nell'ambito della procedura che qui rileva, il comma 8.3 stabilisce che essi possano trovare applicazione (alle condizioni già previste dall'articolo 253) solo in caso di inottemperanza da parte dell'acquirente agli impegni di bonifica dei beni acquistati da esso assunti e comunque, anche in tal caso, solo nel limite dell'inottemperanza, cioè per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate.

Il comma 2 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nella parte in cui tale disposizione richiama l'articolo 104-*bis*, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tali ultime disposizioni attribuiscono alla procedura concorsuale, che conceda in affitto aziende o rami d'azienda, alcuni diritti e tutele volti a salvaguardare la consistenza e il valore dei complessi aziendali oggetto di affitto, in funzione della loro successiva retrocessione alla medesima procedura concorsuale. In questa prospettiva, la suddetta disposizione prevede per l'affittuario l'obbligo di pre-

stare adeguate garanzie in relazione all'adempimento degli impegni contrattualmente assunti e attribuisce agli organi della procedura concorsuale il diritto di procedere all'ispezione delle aziende e dei rami d'azienda concessi in affitto, nonché il diritto di recedere dal contratto di affitto a fronte della corresponsione di un giusto indennizzo. È inoltre previsto che la possibilità di concessione del diritto di prelazione all'affittuario sia sottoposta alla preventiva approvazione degli organi di vigilanza della procedura concorsuale. A tale riguardo, con l'introduzione della norma in commento si intende chiarire che le sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 104-*bis*, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto basate sul presupposto della gestione solo temporanea dell'azienda o dei rami d'azienda da parte dell'affittuario, non debbano trovare applicazione allorquando il rapporto di affitto sia funzionale al successivo trasferimento dei complessi aziendali a titolo definitivo, essendosi l'affittuario impegnato a procedere all'acquisto dell'azienda o dei rami d'azienda, ancorché successivamente al decorso di un certo termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni. È peraltro espressamente stabilito che resta comunque fermo l'obbligo per l'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o ai sensi di legge.

Il comma 3 integra il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, specificando che il regime ivi previsto per l'esercizio dell'attività di impresa deve intendersi esteso anche all'affittuario o acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA. Scopo della disposizione è di assicurare che il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione) cui la norma in questione è preordinata, in conformità ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, possa trovare attuazione anche nel quadro dell'operazione di trasfe-

rimento dei predetti complessi aziendali attualmente in corso di svolgimento.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. In particolare:

a) è integrato il comma 5, precisandosi che il termine del 30 giugno 2017, ivi fissato per l'attuazione del piano ambientale, può essere prorogato – su istanza dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento in corso formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1 come modificato dal presente decreto – con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a diciotto mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. È previsto altresì che il predetto termine si applica ad ogni altro adempimento, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante la società ILVA Spa in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria, dovendo al riguardo intendersi come sostitutivo di ogni altro diverso termine (non ancora scaduto) intermedio o finale previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati;

b) è integrato il comma 6, che riguarda le condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini normativamente previsti, estendendo le previsioni di detta norma anche ai soggetti che, in caso di affitto o di cessione dell'azienda, subentrano ai Commissari straordinari e ai loro delegati nella esecuzione del predetto piano ambientale. Lo scopo di tale disciplina è quello di garantire la corretta esecuzione del piano ambientale tutelando coloro che la pongono in essere rispetto ad eventuali responsabilità penali o amministrative connesse alla completa, fedele e tempestiva esecuzione dello

stesso. Inoltre, tale modifica ha lo scopo di garantire l'adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica previste dal piano ambientale, l'osservanza delle quali – secondo il disposto del medesimo articolo su cui si interviene – equivale all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tutelando al contempo l'affittuario e il cessionario. L'effetto della norma è, d'altronde, affine a quanto già contenuto all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in base al quale – proprio con riferimento alla previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, che esclude l'applicabilità della sanzione alla gestione commissariale – quest'ultima è equiparata alla gestione aziendale da parte dell'affittuario o cessionario. Va da ultimo precisato che l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto.

L'ultimo comma (comma 5) dell'articolo in esame disciplina l'applicazione *ratione temporis* delle disposizioni normative introdotte, specificando che esse si applicano anche in relazione a procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore delle medesime norme.

*Articolo 2.* – La norma modifica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, in relazione al termine previsto per il rimborso degli importi finanziati. In particolare, poiché i termini di rimborso dei finanziamenti saranno soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei cre-

diti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, la norma prevede che gli importi finanziati siano restituiti nell'esercizio 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo già prevista, anziché nel 2016 come previsto dalla norma originaria.

Gli oneri, determinati in termini di solo fabbisogno dalla modifica proposta, sono compensati attraverso il versamento di un

corrispondente importo dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, a tal fine utilizzando le somme gestite presso il sistema bancario.

In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali è corrispondentemente estinta o ridotta.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

L'articolo 1 contiene disposizioni di procedura e disposizioni integrative rispetto alla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Per quanto riguarda il comma 1, la disposizione si limita a sostituire la figura del soggetto tenuto a restituire il finanziamento (in origine identificato nell'acquirente del complesso aziendale e oggi individuato nella procedura di amministrazione straordinaria) con priorità rispetto ad ogni altro debito. In tal modo la disposizione non abbisogna di nuova o diversa copertura finanziaria rispetto alla corrispondente disposizione già in vigore e qui integrata.

La norma dell'articolo 2 modifica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, in base alla quale il rimborso degli importi finanziati deve avvenire nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa.

Tenuto conto della disposizione contenuta nel medesimo comma, relativa ai termini di rimborso dei finanziamenti, la quale prevede che gli stessi siano soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, la modifica prevede che gli importi finanziati siano restituiti nell'esercizio 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo già prevista.

La modifica prevista dalla norma in esame comporta, in relazione al mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016, un onere in termini di solo fabbisogno pari a 400 milioni di euro nel medesimo esercizio.

A compensazione del predetto onere, il comma 2 prevede che sia disposto nel 2016 un versamento pari a 400 milioni di euro dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, a tal fine utilizzando le somme gestite presso il sistema bancario.

La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dalla presente disposizione.

All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016.*

**Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme tecniche a carattere interpretativo nonché disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, attribuendo priorità alla valutazione dei profili ambientali delle offerte e valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, al fine di assicurare maggiori certezze agli investitori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il periodo « L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo

Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. » è sostituito dal seguente: « L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, antepoendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. »;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: « 8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions*, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del comitato degli esperti. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva

della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.

8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese

quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare. ».

2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: « la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa » sono sostituite dalle seguenti: « la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi », e le parole: « ed è in ogni caso autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « e sono in ogni caso autorizzati ».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « è fissato al 30 giugno 2017. » sono inseriti i seguenti periodi: « Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. »;

b) al comma 6, dopo le parole: « del commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « , dell'affittuario o acquirente » e le parole: « da questo funzionalmente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « da questi funzionalmente delegati ».

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 2.

##### *(Finanziamenti ad imprese strategiche).*

1. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, il periodo: « I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa » è sostituito dal seguente: « I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma ».

2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 3.

##### *(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio  
dei ministri.*

CALENDA, *Ministro dello svi-  
luppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'am-  
biente e della tutela del  
territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

